

ASSOCIAZIONE CONSUMATRICI E CONSUMATORI DELLA SVIZZERA ITALIANA

STATUTO

Art. 1 Nome

Sotto il nome di Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) è costituita un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede dell'ACSI è presso il suo segretariato.

Art. 3 Scopi

Nell'ambito e nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori universalmente riconosciuti (*), gli scopi dell'ACSI sono:

- sensibilizzare, informare e formare i consumatori affinché possano effettuare scelte consapevoli e responsabili
- impegnarsi e agire a tutti i livelli nella difesa dei loro interessi
- perseguire obiettivi in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 4 Attività

Per conseguire i suoi scopi l'ACSI si impegna a:

- informare con una propria rivista e un sito internet, con comunicati stampa e prese di posizione pubbliche e a collaborare con i media.
- rappresentare gli interessi dei soci e dei consumatori in generale nei confronti di produttori, commercianti e autorità e a intervenire nei processi di elaborazione di leggi e regolamentazioni che li concernono
- collaborare regolarmente e strettamente con le altre organizzazioni nazionali e internazionali di consumatori
- sostenere iniziative o azioni altrui consone agli scopi dell'Associazione
- gestire servizi a favore dei soci, come le consulenze e le iniziative per la valorizzazione dell'usato

Art. 5 Soci

cpv 1. Possono diventare soci dell'ACSI tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi dell'Associazione e ne accettano gli statuti.

cpv 2. La qualità di socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale.

cpv 3. Le persone giuridiche possono abbonarsi alla rivista senza tuttavia acquisire la qualità di socio. Il prezzo è stabilito dal Comitato direttivo (di seguito CD)

cpv 4. La qualità di socio termina:

- Con la dichiarazione scritta del socio da inoltrare, in ogni tempo, al segretariato con effetto per l'anno seguente.
- Con il mancato pagamento della quota sociale.
- Con l'esclusione.

Il socio uscente è tenuto a pagare la quota sociale per l'anno in corso.

cpv 5. L'esclusione di un socio può essere decretata dal CD qualora egli con il suo agire abbia causato grave pregiudizio all'Associazione. La decisione del CD non è appellabile.

cpv 6. A persone particolarmente meritevoli che si sono impegnate a favore dei consumatori o dell'ACSI l'Assemblea, su proposta del CD, può conferire il titolo di Socio onorario.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale (ordinaria e straordinaria)
- il comitato direttivo
- la presidenza
- il segretariato
- l'ufficio di revisione.

Art. 7 Assemblea generale

cpv 1. L'assemblea generale (ordinaria e straordinaria) è l'organo supremo dell'Associazione.

cpv 2. Viene convocata mediante pubblicazione, completa di lista delle trattande, sulla rivista dell'ACSI con almeno 15 giorni di anticipo.

cpv 3. Essa è aperta a tutti i soci. Ogni socio ha diritto a un voto non delegabile

cpv 4. Delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Il voto viene espresso alzando l'apposita scheda, salvo nei casi in cui venga richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei soci presenti.

7.1 Assemblea generale ordinaria

Si riunisce una volta all'anno, in primavera. Le sue competenze sono:

- designare il presidente del giorno e gli scrutatori
- approvare il rapporto d'attività
- approvare i conti sociali
- approvare il preventivo
- nominare il presidente dell'Associazione
- nominare i membri del Comitato direttivo
- nominare il cassiere
- nominare l'Ufficio di revisione
- nominare i soci onorari
- modificare gli statuti
- formulare proposte all'indirizzo del comitato direttivo o della presidenza e compatibili con gli scopi dell'Associazione
- fissare la quota sociale
- decidere lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale

Le proposte, le candidature e le modifiche statutarie devono essere presentate al segretariato almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

7.2 Assemblea generale straordinaria

La sua convocazione può essere richiesta dal comitato direttivo o da un minimo di 100 soci per decidere su questioni urgenti e/o importanti per l'Associazione.

Art. 8 Comitato direttivo

cpv 1. Il comitato direttivo si compone di un minimo di 7 a un massimo di 13 persone: presidente, uno o più vice-presidenti (al massimo 3), cassiere e al massimo 10 membri eletti dall'assemblea generale, che restano in carica 3 anni. I membri sono eleggibili per un periodo massimo di 9 anni.

cpv 2. Salvo situazioni particolari, alle sedute partecipano senza diritto di voto il segretario generale e il redattore responsabile della rivista.

cpv 3. Di regola si riunisce 6 volte all'anno. Le convocazioni avvengono in forma scritta con almeno 15 giorni d'anticipo. Sedute straordinarie urgenti possono essere convocate a breve termine su richiesta del presidente o di 2 suoi membri.

cpv 4. Le sedute sono dirette dal presidente o in sua assenza da un vice-presidente. Il CD delibera a maggioranza dei membri presenti: in caso di parità il voto del presidente è decisivo.

cpv 5. Le decisioni più importanti per l'Associazione vengono pubblicate sul sito internet dell'ACSI al più tardi entro tre giorni.

Le sue competenze sono:

- a) promuovere e approvare iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali
- b) definire e diffondere le prese di posizione pubbliche
- c) approvare i regolamenti dell'Associazione
- d) sbrigare i lavori correnti e eseguire le decisioni prese dall'assemblea
- e) assicurare la supervisione sull'attività del segretariato e della redazione
- f) assicurare la supervisione sulla gestione finanziaria e sui conti dell'Associazione
- g) decidere su ogni spesa superiore ai 3'000 franchi
- h) nominare uno o più vice-presidenti (al massimo 3) scelti al suo interno
- i) nominare i rappresentanti nelle commissioni e gruppi di lavoro cantonali e federali
- j) nominare il segretario generale e il personale stipendiato.

Art. 9 Presidenza

Il presidente è nominato dall'Assemblea generale e resta in carica 3 anni. È eleggibile per un periodo massimo di 9 anni.

Competenze e compiti:

- a) eseguire le decisioni del CD
 - b) formulare proposte, convocare e preparare le riunioni del CD
 - c) rappresentare l'Associazione verso l'esterno
 - d) diffondere le prese di posizione pubbliche e prendere decisioni a carattere urgente, se coerenti con la linea definita dal CD
 - e) supervisionare l'attività del segretariato
 - f) supervisionare l'attività della redazione
- I vice-presidenti (al massimo 3) sono nominati dal CD.

Collaborano con il presidente nello svolgimento dei suoi compiti e ne assumono le responsabilità in caso di assenza o di vacanza della carica.

Art. 10 Cassiere

Il cassiere è responsabile delle finanze e della contabilità dell'Associazione come pure dell'allestimento dei conti annuali da presentare all'Assemblea.

Art. 11 Ufficio di revisione

L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione competente, iscritto all'albo dei revisori, il quale verifica il conto annuale dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. Il mandato è annuale e può essere rinnovato.

Art. 12 Segretariato

Il segretario generale è nominato dal CD. Dirige e coordina le attività, i servizi e la gestione corrente dell'Associazione ed è inoltre responsabile della gestione dei movimenti finanziari.

Collabora con la presidenza nella pianificazione, nell'impostazione e nell'esecuzione di progetti e attività straordinarie. È responsabile e dirige il personale stipendiato dell'ACSI.

Art. 13 Personale

Il personale è nominato dal CD. Le condizioni di impiego sono fissate per contratto. I compiti sono definiti in un capitolato d'onori.

Art. 14 Volontari

Sono soci che si impegnano attivamente e con regolarità nelle attività dell'ACSI. Sottostanno al Segretario generale o a un responsabile da esso designato. I loro diritti e doveri sono stabiliti dal CD.

Art. 15 Finanze

Il finanziamento delle attività sociali avviene mediante:

- a) le quote annue e le donazioni spontanee da parte di soci
- b) le sovvenzioni da enti pubblici
- c) i sussidi e contributi pubblici per progetti inerenti agli scopi sociali.

È escluso qualsiasi genere di contributo e finanziamento da parte di aziende, imprese o organizzazioni del mondo dell'economia e della finanza.

Art. 16 Diritto di firma

L'Associazione è rappresentata di fronte a terzi dalla firma collettiva a due di presidente e uno dei vice-presidenti oppure di presidente (o uno dei vice) e segretario generale (o cassiere).

Art. 17 Esercizio sociale

L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

Art. 18 Responsabilità

Per gli impegni dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'Assemblea generale convocata a tale scopo che decide a semplice maggioranza dei soci presenti. Il patrimonio verrà destinato, secondo decisione assembleare, a un altro ente con scopi analoghi.

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

(*) Si tratta dei diritti sanciti da Consumer International: diritto alla sicurezza, all'informazione, alla scelta, ad essere ascoltati, alla soddisfazione dei bisogni fondamentali, alla riparazione dei torti, all'educazione al consumo, a un ambiente sano.

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 17 aprile 2010. Sono stati modificati nelle Assemblee dell'8 aprile 2017, del 30 agosto 2020 e del 23 maggio 2021.